



Rep. Ord. n° 140 del 11 marzo 2008

Oggetto: Attuazione zona a traffico limitato autobus turistici – Nuovo testo coordinato – Ordinanza dirigenziale ZTL BUS

IL DIRIGENTE

- Premesso che:

- o con delibera della Giunta Comunale n. 117 del 07.02.2002 e successive modifiche è stata istituita, in via provvisoria, la zona a traffico limitato per gli autobus turistici (in seguito denominata ZTL BUS) nel territorio del Comune di Venezia, assoggettando la circolazione degli autobus al pagamento di una somma;
- o con delibera della Giunta Comunale n. 258 del 01.03.2002 di integrazione alla delibera n. 117/2002, è stato esteso l'ambito territoriale della ZTL BUS;
- o l'ordinanza dirigenziale n. 126 del 18.04.2003 ha recepito quanto previsto dal P.G.T.U. adottato con delibera di C.C. n. 92 del 22.05.2002;
- o con Ordinanza Dirigenziale n° 126 del 24.04.2002 e successive modifiche è stato approvato il testo coordinato delle varie ordinanze di attuazione della ZTL BUS che si sono succedute nel tempo;
- o con delibera della Giunta Comunale n.175 dell'11.03.2004 da ultimo è stato previsto un nuovo assetto tariffario per l'accesso alla ZTL BUS;
- o con delibera della Giunta Comunale n. 259 dell'05.06.2006 è prevista la nuova delimitazione del centro abitato agli effetti dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada;
- o con deliberazione della Giunta Comunale n° 388 del 17.07.2007 è stata aggiornata la nuova e corretta delimitazione della ZTL BUS in relazione alla nuova delimitazione dei centri abitati, operata con Delibera della Giunta Comunale n. 507 del 17.10.2005, e la stessa è stata frazionata in più zone;
- o con deliberazione Consiglio Comunale n° 185 del 20.12.2006, esecutiva in data 02.01.2007, è stato stabilito di revocare a Vesta S.p.A. l'affidamento del servizio di riscossione dei lasciapassare onerosi all'interno della zona a traffico limitato nell'ambito del territorio comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 14.04.2003, e di affidare ad ASM S.p.A. il servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2007 fino al 31.12.2014;
- o con deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 23 febbraio 2007 e successive modifiche è stato integrato il contratto di servizio con ASM S.p.A.
- o con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 09.02.2007 sono state stabilite tariffe e norme di applicazione della ZTL BUS per l'anno 2007 e con deliberazione della Giunta Comunale n° 235 del 27 aprile 2007 sono state rettificata le norme applicative della ZTL BUS per l'anno 2007;

Dipartimento Politiche Territoriali

Direzione Mobilità

Area Mobilità e Logistica
Dirigente Arch. Carlo Andriolo

Servizio Pianificazione e
Coordinamento
P.O. ing. Silvia Grandese

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
carlo.andriolo@comune.venezia.it*

*Responsabile del procedimento:
Carlo Andriolo*

*Responsabile dell'istruttoria:
Silvia Grandese*



- o con ordinanze TAR Veneto n° 154 e n° 158 del 28.02.2007 è stata sospesa l'efficacia dell'agevolazione prevista al punto c) delle suddette tariffe e norme;
 - o con ordinanza n° 3947 della Quinta sezione del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana è stato accolto l'appello contro la sospensione dell'efficacia dell'agevolazione prevista al punto c) delle suddette tariffe e norme.
- Ritenuto necessario:
 - o dare applicazione alle citate deliberazioni;
 - o adeguare l'ordinanza di attuazione, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate dagli atti in premessa citati;
 - visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
 - visto l'art. 17, dello Statuto del Comune di Venezia;
 - visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
 - vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

approvare il nuovo testo coordinato delle ordinanze dirigenziali inerenti l'istituzione ed attivazione della ZTL BUS, di seguito riportato:

1. Definizioni:

- a) è autobus turistico ogni veicolo equipaggiato con più di 8 posti a sedere, oltre al conducente, che ai sensi degli articoli 82, 83, 84 e 85 del nuovo Codice della Strada sia adibito ad uso proprio o di terzi per il trasporto di persone;
- b) è minibus ogni autobus con conducente impiegato in servizio turistico destinato al trasporto di persone ed equipaggiato con più di 8 posti e fino a 16 posti escluso il conducente;
- c) sono oggetto della presente ordinanza gli autobus turistici in circolazione all'interno della Z.T.L. BUS

2. Misure di regolamentazione del traffico – decorrenza:

- a) a partire dal giorno 25 marzo 2002, a conferma di quanto già previsto, è istituita nel Comune di Venezia la Zona a Traffico Limitato per gli autobus turistici;
- b) sono istituite dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno le seguenti misure di disciplina della circolazione a pagamento:
 - 1. obbligo di transito e registrazione ai punti di controllo checkpoint dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per gli autobus turistici, con l'esclusione dei bus già in possesso di lasciapassare o in esenzione;



2. divieto di circolazione e sosta dei bus turistici privi di lasciapassare oneroso nell'area ZTL BUS come delimitata nell'elaborato grafico allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza (allegato n° 1);
3. accesso, circolazione e sosta nell'area ZTL BUS solo agli autobus esenti e agli autobus provvisti di apposito lasciapassare oneroso;
4. divieto di sosta per gli autobus turistici all'interno della ZTL BUS fuori dalle aree apposite adibite a parcheggio specifico per autobus.

3. Esenzioni

Sono esentati dagli obblighi e dai divieti di cui al punto 2, lettera b) comma 1 e 2 gli autobus che svolgono i seguenti transiti e servizi:

- a) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dall'Aeroporto Marco Polo esclusivamente per imbarco o sbarco da aeromobili, utilizzando esclusivamente il sistema autostradale, la bretella aeroportuale di collegamento A4 – SS 14, e il tratto della SS 14 compreso tra l'innesto della bretella aeroportuale e l'innesto della viabilità di accesso diretto all'Aeroporto, senza attraversare altre parti della ZTL Bus;
- b) gli autobus vuoti, limitatamente a quelli che abbiano la propria autorimessa all'interno della ZTL Bus;
- c) gli scuola bus che trasportano studenti del Comune di Venezia o studenti di Comuni limitrofi che frequentano istituti del Comune di Venezia;
- d) gli autobus impiegati per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano in servizi di linea, esclusi quelli impiegati in servizi di linea stagionali (gran turismo o commerciali) autorizzati ai sensi della legge regionale 25/98 art. 4 comma 4 lett. b) e c);
- e) gli autobus in servizio atipico autorizzati ai sensi della Legge Regionale n° 46 del 14 /09/1994, limitatamente a quelli che prevedono contrattualmente il trasporto di lavoratori o il collegamento con le medie e grandi strutture di vendita, e ai minibus in servizio atipico autorizzati dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale 46/94, limitatamente a quelli che prevedono contrattualmente il trasporto da e per strutture turistico-ricettive entro il territorio comunale;
- f) i minibus di proprietà delle strutture ricettive alberghiere localizzate all'interno del territorio comunale di Venezia per trasporto in conto proprio;
- g) gli autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, su certificazione dell'organizzatore del trasporto, da trasmettere ad ASM S.p.A.;
- h) autobus immatricolati ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada";

Tali categorie hanno l'obbligo di comunicare le targhe all'ufficio ZTL Bus secondo le modalità stabilite da ASM.

4. Operazioni di salita e discesa passeggeri

- a) nel rispetto della misure di regolamentazione della circolazione di cui ai punti 2 e 3 sono autorizzate le operazioni di salita e discesa di



passaggeri e bagagli dei bus turistici, nelle aree delimitate dalla relativa segnaletica stradale, per un periodo massimo di 30 minuti, ove non diversamente disposto, previa esposizione obbligatoria del disco orario;

- b) superati i 30 minuti, ove non diversamente disposto, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo o, in alternativa, del blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, ai sensi degli artt.157, 158 e 159 del D. lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada.

5. Lasciapassare

- a) é obbligatorio per tutti gli autobus turistici che circolano nella ZTL BUS esporre bene in vista sul parabrezza il lasciapassare recante la targa del veicolo, il giorno o i giorni per i quali è consentito il transito, l'ora di inizio e di fine validità, nonché la relativa destinazione, ad eccezione degli autobus di cui al punto 3;
- b) i documenti che giustificano l'eventuale esenzione o l'applicazione di tariffe agevolate devono essere comunque esibiti in ogni momento, a richiesta degli organi di Polizia Stradale;
- c) il lasciapassare deve essere esposto in originale su modello approvato e rilasciato dalla Società ASM S.p.A. (Allegati n°2 e n°3);
- d) la mancata esposizione del lasciapassare o la mancata esibizione dei documenti di esenzione o agevolazione tariffaria equivalgono a mancanza del lasciapassare.

6. Percorso obbligatorio bus turistici

- a) i bus turistici che intendono accedere alla zona a traffico limitato dovranno seguire obbligatoriamente i percorsi guidati da apposita segnaletica stradale verso i posti di controllo ed esazione (check-in) più vicini;
- b) sono esclusi dall'obbligo i bus turistici già muniti di lasciapassare o in esenzione.

7. Sanzioni

- a) i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste ai sensi del d. lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (art. 7 c. 9 e c. 14 II periodo, art. 157 c. 6 e c. 8; art. 158 c. 2 lettera l) e c. 6;
- b) nei confronti dei trasgressori, nonché degli autorizzati che abbiano superato i 30 minuti, ove non diversamente disposto, di sosta consentiti per carico e scarico, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo, o in alternativa, del blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote (artt.157, 158, 159 c.3 e 4 e 215 del Nuovo Codice della Strada);
- c) in mancanza di lasciapassare, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge, si provvederà alla riscossione dei mancati introiti, con applicazione di una speciale tariffa doppia rispetto a quella di spettanza e comunque non inferiore a 100,00 €

8. Manutenzione ed adeguamento segnaletica



La segnaletica stradale necessaria sarà predisposta dalla Società ASM S.p.A. che sarà diretta responsabile della manutenzione, sorveglianza e gestione degli impianti segnaletici relativi al provvedimento in questione

9. Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante:

- a) la posa in opera e la manutenzione, a cura di ASM S.p.A., esecutrice dei lavori, della segnaletica stradale;
- b) affissione all'Albo Pretorio municipale per almeno giorni 10;
- c) la pubblicazione in internet;

10. Allegati

1. Elaborato grafico recante delimitazione dell'area del territorio comunale individuata quale zona a traffico limitato per bus turistici e denominata ZTL BUS;
2. Facsimile modello di lasciapassare oneroso;
3. Facsimile modello di pass servizi in deroga.

11. Norme finali

- a) è abrogata l'ordinanza dirigenziale n°198 del 78/05/2004;
- b) i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (d. lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione);
- c) gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada e l'Unità mobile di controllo della Società ASM S.p.A., sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza ha esecutività immediata e validità a partire dal 17 marzo.

Mestre, 12 marzo 2008

DIRIGENTE D'AREA

a 